



TESTI APPROVATI

P8_TA(2017)0266

Richiesta di revoca dell'immunità di Marine Le Pen

Decisione del Parlamento europeo del 15 giugno 2017 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Marine Le Pen (2017/2021(IMM))

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta di revoca dell'immunità di Marine Le Pen, trasmessa il 9 dicembre 2016 da Pascal Guinot, Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Aix-en-Provence, e comunicata in Aula il 19 gennaio 2017,
- avendo invitato l'on. Le Pen per essere sentita il 29 maggio e 12 giugno 2017, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,
- visti gli articoli 8 e 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
- viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013¹,
- visti gli articoli 23, primo comma, 29, primo comma, 30 e 31, primo comma, della legge del 29 luglio 1881 nonché gli articoli 93-2 e 93-3 della legge del 29 luglio 1982,
- visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione giuridica (A8-0223/2017),

¹ Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, *Wagner/Fohrmann e Krier*, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, *Wybot/Faure e altri*, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, *Mote/Parlamento*, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, *Marra/De Gregorio e Clemente*, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, *Gollnisch/Parlamento*, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, *Patriciello*, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, *Gollnisch/Parlamento*, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

- A. considerando che il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Aix-en-Provence ha chiesto la revoca dell'immunità di Marine Le Pen, deputata al Parlamento europeo, in relazione ad un procedimento per un presunto reato;
- B. considerando che, ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;
- C. considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo n. 7, per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i suoi membri beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;
- D. considerando che l'articolo 26, secondo comma, della Costituzione francese stabilisce che "nessun membro del Parlamento può essere sottoposto, in materia penale o correzionale, ad arresto o a qualsiasi altra misura privativa o restrittiva della libertà senza l'autorizzazione dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea di cui fa parte; che detta autorizzazione non è richiesta in caso di reato grave, di flagranza o di condanna definitiva";
- E. considerando che Marine Le Pen è accusata di diffamazione pubblica a danno di un cittadino che ricopre un mandato pubblico, reato previsto dalla legge francese, in particolare gli articoli 23, primo comma, 29, primo comma, 30 e 31, primo comma, della legge del 29 luglio 1881 nonché gli articoli 93-2 e 93-3 della legge del 29 luglio 1982;
- F. considerando che il 28 luglio 2015 Christian Estrosi ha presentato al decano dei giudici istruttori di Nizza una denuncia con costituzione di parte civile nei confronti di Marine Le Pen per diffamazione pubblica ai danni di un cittadino che ricopre un mandato pubblico temporaneo; che, secondo quanto egli dichiara, il 3 maggio 2015, durante il programma *Le Grand Rendez-vous*, trasmesso simultaneamente su iTÈLÈ e Europe 1, Marine Le Pen si era espressa nei seguenti termini, che costituiscono asserzioni o imputazioni di un fatto che reca pregiudizio al proprio onore o alla propria reputazione:
- "Senta, quel che so è che Estrosi ha finanziato l'UOIF (Unione delle organizzazioni islamiche di Francia); che è stato condannato dalla giustizia amministrativa per aver concesso un canone d'affitto talmente basso ad una moschea UOIF che persino il Tribunale amministrativo gli ha tirato le orecchie; ciò corrisponde in realtà al modo in cui questi sindaci finanziano illegalmente delle moschee, in violazione della legge del 1905; quando si è colti con le dita nel vasetto della marmellata clientelare e comunitarista, è chiaro che occorre dire ad alta voce cose che colpiscono, ma io annetto poca importanza alle parole e più alle azioni...."; in risposta alla domanda dell'intervistatore: "Allora, Estrosi è complice dei jihadisti?", Marine Le Pen avrebbe dichiarato: "L'aiuto, la fornitura di mezzi, l'assistenza; quando si aiuta il fondamentalismo islamico a installarsi, a diffondere, a reclutare, beh, da qualche parte, moralmente sì, sì è un po' complici";
- G. considerando che Marine Le Pen è stata invitata due volte per essere sentita, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6 del regolamento; che tuttavia non ha colto l'occasione per presentare le proprie osservazioni alla commissione competente;

- H. considerando che il presunto reato non ha un nesso diretto o evidente con l'esercizio dei doveri di deputata al Parlamento europeo di Marine Le Pen e non costituisce un'opinione o un voto espressi nell'esercizio delle sue funzioni di deputata al Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;
 - I. considerando che, tenuto conto dell'articolo 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, le accuse sono palesemente non correlate alla posizione di deputata al Parlamento europeo di Marine Le Pen e si riferiscono invece ad attività di carattere esclusivamente nazionale o regionale, e che quindi l'articolo 8 non è applicabile;
 - J. considerando che può essere revocata solo l'immunità contemplata dall'articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;
 - K. considerando che, tenuto conto dell'articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, non vi è motivo di sospettare che la richiesta di revoca sia stata avanzata nel tentativo di ostacolare l'attività parlamentare di Marine Le Pen o con l'intento di causarle un danno politico (*fumus persecutionis*);
1. decide di revocare l'immunità di Marine Le Pen;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alla competente autorità della Repubblica francese e a Marine Le Pen.